



La Buona Terra

Associazione Lombarda degli Agricoltori Biologici

forma contratta: **A.L.A.BIO. LA BUONA TERRA**
Via Schia, 21 fr. Sedena 25017 Lonato del Garda (BS)
Tel. 393 9242224 fax 030 9133263
e-mail: info@labuonaterra.it
sito web: www.labuonaterra.it
codice fiscale: 98028170177
partita iva: 02922840984

Associazione riconosciuta idonea ai sensi dell'art. 8 della legge regionale n. 47/86.
Provincia di Brescia con deliberazione n. 543/46/44 del 11/04/95.
Regione Lombardia con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 53555 del 27/02/98.

STATUTO

Articolo 1

Denominazione

E' costituita a norma dell'art.36 e seg. c.c. una associazione tra produttori agricoli che adottano le tecniche di produzione biologiche denominata "Associazione Lombarda degli Agricoltori Biologici - La Buona Terra".

Per produzioni biologiche si intendono quelle definite dal Reg. CEE 2092/91 e successive modifiche e integrazioni, nonché quanto previsto dalle norme nazionali e regionali in applicazione della normativa comunitaria.

L'Associazione intende chiedere il riconoscimento pubblico previsto dalle leggi vigenti o future, regionali, nazionali o comunitarie.

Articolo 2

Sede

L'Associazione ha sede in Lonato (BS), frazione Sedena via Schia 21.

Con delibera del Consiglio Direttivo o dell'Assemblea la Sede Sociale potrà essere spostata ad altro indirizzo della stessa regione e potranno essere istituiti, trasferiti e soppressi sedi secondarie e/o uffici periferici.

Articolo 3

Durata

L'Associazione ha durata illimitata.

Articolo 4 *Associazionismo*

L'Associazione non ha fine di lucro, è apolitica, democraticamente gestita, non attua alcuna discriminazione di sesso, cultura, razza o religione ed è retta dal presente statuto.

Per realizzare i propri fini l'Associazione potrà aderire, mediante delibera assembleare, a qualsiasi organizzazione, movimento, associazione o ente. In particolare può fare parte di unioni di associazioni di grado superiore che perseguono gli stessi analoghi fini, promuovendone anche la costituzione.

Articolo 5 *Scopi*

L'Associazione si propone i seguenti scopi:

- 1) promuovere la conoscenza e favorire lo sviluppo dell'agricoltura biologica e biodinamica;
- 2) formare e aggiornare gli agricoltori, i tecnici, i consumatori, i trasformatori, i distributori del settore biologico;
- 3) formare e aggiornare i docenti delle scuole di ogni ordine e grado sulle tematiche relative all'agricoltura biologica e in generale su tutte le tecniche produttive a ridotto impatto ambientale;
- 4) promuovere la produzione biologica e coordinare l'attività di chi opera in agricoltura con tali metodi;
- 5) promuovere il miglioramento del metodo di coltivazione e lavorazione biologico e biodinamico;
- 6) favorire, con l'incontro tra produttori e consumatori, la diffusione dei prodotti ottenuti con il metodo biologico;
- 7) tutelare e valorizzare la produzione dei propri associati e garantire ai consumatori la qualità delle produzioni dei soci.

Articolo 6 *Attività*

Per la realizzazione degli scopi associativi del precedente articolo, l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- a) partecipare in nome e per conto dei propri associati, alla programmazione regionale, nazionale e comunitaria del settore agricolo e in particolare dell'indirizzo biologico;
- b) assumere dalle autorità competenti comunitarie, nazionali e regionali l'affidamento di compiti e di interventi nella produzione e nel mercato in armonia con le proprie finalità;
- c) svolgere tutte le funzioni poste dalle leggi vigenti e future come condizione per il riconoscimento delle associazioni di produttori, in particolare:
 - determinare e applicare nei confronti dei propri associati norme comuni di produzione, di trasformazione dei prodotti e di immissione sul mercato, attraverso la redazione di un regolamento interno e anche l'adozione di un proprio marchio;
 - definire programmi di produzione e commercializzazione;
 - stipulare convenzioni e contratti in rappresentanza dei propri associati per la cessione, il ritiro, lo stoccaggio, la lavorazione e l'immissione sul mercato dei prodotti;
 - vigilare sull'osservanza, da parte degli associati, delle norme di produzione e dei programmi o convenzioni stipulati o di altri obblighi assunti verso l'Associazione;
 - promuovere programmi di ricerca e di sperimentazione agraria (nell'ambito delle attività svolte a livello nazionale e comunitario), di riconversione, razionalizzazione

- produttiva e ammodernamento delle aziende dei propri associati con una particolare attenzione ed una evidenziazione delle differenze qualitative dei prodotti biologici; tale promozione di azioni di ricerca, studio, sperimentazione potrà essere effettuata sia direttamente che partecipando con altri Enti o Associazioni o imprese privati e pubblici nella gestione di attività e di centri di ricerca e sperimentazione;
- curare la rilevazione e la divulgazione dei dati e delle informazioni per il miglioramento della produzione e delle condizioni di offerta dei prodotti in collaborazione con i competenti servizi comunitari, nazionali e regionali, anche utilizzando servizi, centri ed istituti pubblici o privati, istituendo un servizio di informazione agli associati (es. raccolta di pubblicazioni, documenti e testi, redazione di un periodico, ecc.);
 - fornire direttamente o mediante convenzione con persone, cooperative, istituti o enti, pubblici o privati, tutti gli eventuali servizi e l'assistenza utile agli agricoltori biologici associati e non anche per attuare le norme, i programmi o eseguire i contratti e le convenzioni stabiliti dall'associazione;
- d) promuovere la costituzione di imprese cooperative o di altre forme associative per la realizzazione e la gestione di impianti collettivi di stoccaggio, lavorazione e di trasformazione e commercializzazione dei prodotti, nonché per la fornitura di lavoro e servizi;
- e) rappresentare i propri associati nei contenziosi legislativi, anche operando per rimuovere quelle norme che impediscono la produzione e il consumo di alimenti qualitativamente migliori;
- f) organizzare attività di sensibilizzazione culturale, di divulgazione e di diffusione dell'agricoltura biologica (es. interventi su mass-media, corsi, mostre, conferenze, convegni, concorsi, esposizioni, ecc.);
- g) curare la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento degli agricoltori, dei trasformatori, dei tecnici e in generale degli operatori del settore agro-alimentare;
- h) curare la formazione e l'aggiornamento del personale docente di scuole di ogni ordine e grado;
- i) agevolare l'acquisto di materiali necessari per l'attività dei soci, anche mediante la promozione di strutture atte all'approvvigionamento di mezzi tecnici e di servizi;
- l) instaurare rapporti di collaborazione con altri Enti o Organizzazioni che operano nello stesso ambito e perseguono gli stessi fini;
- m) partecipare in rappresentanza dei propri associati a:
- comitati o organismi in qualsiasi forma costituiti;
 - comitati o organismi predisposti dalla pubblica amministrazione per la partecipazione alla programmazione agricola e per il controllo dell'attuazione degli interventi pubblici nel settore agroalimentare;
 - organismi di direzione e gestione di strutture pubbliche o private, operanti nel campo della ricerca, della sperimentazione, dell'assistenza tecnica per il miglioramento della produzione e del mercato agricolo alimentare
 - organismi di direzione e gestione di strutture, impianti, aziende pubbliche o a partecipazione pubblica, per la produzione o per la valorizzazione dei prodotti di cui all'articolo 7;
- n) stipulare accordi, convenzioni, contratti, comprese le operazioni finanziarie, mobiliari e immobiliari e, necessari al perseguimento delle finalità e funzioni dell'Associazione;
- o) intraprende ogni altra iniziativa atta alla realizzazione degli scopi sociali o espressamente richiesta dalla pubblica amministrazione alle associazioni dei produttori riconosciute con l'esclusione, in ogni caso, di attività commerciali svolte direttamente a fine di lucro.

Articolo 7

Prodotti

Rientrano tra i prodotti agricoli per i quali si è costituita l'Associazione tutti quelli derivanti dalla coltivazione agricola, boschiva, officinale e dalla attività zootecnica purché siano ottenuti con il metodo biologico di coltivazione.

Rientrano anche tutti i prodotti derivati dalla conservazione, manipolazione e trasformazione dei prodotti precedenti, purché ottenuti in base alle norme di cui all'art. 1 .

Articolo 8

Soci

Possono essere ammessi in qualità di Soci tutti i produttori agricoli e zootecnici, persone fisiche o giuridiche, che siano interessati al perseguimento degli scopi sociali e che perciò accettino integralmente il presente Statuto, i regolamenti interni e le norme stabilite dagli organi sociali.

Possono altresì essere ammessi soggetti diversi da quelli individuati al precedente capoverso, disponibili a concorrere alle finalità dell'Associazione (senza diritto di voto).

Chi intende diventare socio deve presentare richiesta scritta al Consiglio Direttivo, il quale delibera sull'ammissione.

La domanda deve contenere le generalità del richiedente, il numero di partita IVA, l'ubicazione ed estensione dell'azienda agricola e il tipo e quantità delle produzioni.

Nel caso la domanda sia proposta da persone giuridiche è necessaria anche la delibera dell'organo competente che autorizza la proposizione della domanda e l'assunzione delle obbligazioni conseguenti all'eventuale accoglimento e la copia conforme dell'Atto Costitutivo e dello Statuto.

Per le organizzazioni di produzione e valorizzazione dei prodotti agricoli deve essere allegato anche un elenco, sottoscritto dal rappresentante legale dell'organizzazione, dei produttori soci con relative generalità, superfici e produzioni.

Per i soggetti diversi previsti al secondo capoverso del presente articolo, la domanda oltre alle generalità ed ai dati fiscali va corredata di una breve dichiarazione da cui risultino gli elementi in base ai quali l'aspirante associato si propone di concorrere alle finalità istituzionali dell'Associazione.

Per associarsi è inoltre necessario versare la quota di adesione annualmente stabilita dall'Assemblea.

La qualifica di Socio è vitalizia. La quota e il contributo associativo non sono rivalutabili e non possono essere trasferiti a terzi.

Il numero dei soci è illimitato, tutti hanno diritto a partecipare alla vita associativa anche proponendo specifiche iniziative, a esercitare il voto (relativamente ai soci con diritto di voto previsti dal presente articolo) nelle assemblee come previsto al successivo art.14, a frequentare i locali sociali dell'Associazione e di ottenere, le facilitazioni, sconti e agevolazioni sulle iniziative promosse.

Articolo 9

Obblighi dei soci

I Soci sono obbligati a versare la quota di adesione all'Associazione e una quota associativa annuale; entrambe sono determinate annualmente dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttiva con validità dall'anno successivo a quello di determinazione.

I Soci che usufruiscono dei servizi potranno essere chiamati a contribuire anche in ragione del tipo e numero dei servizi utilizzati e a rimborsare le spese sostenute per essi dall'Associazione.

I Soci sono tenuti all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi sociali.

I Soci inoltre devono comunicare tempestivamente all'associazione ogni modifica significativa intervenuta circa l'azienda agricola di cui sono conduttori

Articolo 10

Decadenza, recesso, esclusione

I Soci cessano di appartenere all'Associazione per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte.

Il Socio può recedere dall'Associazione presentando domanda scritta di recesso al Consiglio Direttivo con congruo preavviso. I Soci che non avranno presentato per iscritto la loro domanda di recesso entro il 31 dicembre di ogni anno, saranno considerati soci anche per l'esercizio successivo e quindi obbligati al rispetto degli obblighi assunti.

Il Consiglio Direttivo può dichiarare la decadenza del Socio:

- a) che ha perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non è più in grado di concorrere agli scopi sociali;
- c) che non è in regola con il pagamento delle quote dovute all'Associazione.

Può essere escluso il socio:

- a) che svolga attività in contrasto con quella della Associazione;
- b) che non osserva le deliberazioni prese dagli organi sociali;
- c) che senza giustificato motivo non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l'associazione;
- d) che sostenga posizioni o si renda responsabile di azioni che risultino palesemente contrarie agli scopi dell'Associazione;
- e) che causi danni morali o materiali all'Associazione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo che al socio sia stato contestato per iscritto il fatto che può giustificare l'esclusione con l'assegnazione di un termine di quindici giorni per eventuali controdeduzioni.

Contro la mancata ammissione e la decisione di esclusione è possibile il ricorso, per iscritto ed entro quindici giorni dalla comunicazione del Consiglio Direttivo, all'Assemblea, la quale, nella riunione immediatamente successiva alla produzione del ricorso decide in via definitiva, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 20.

Il Socio che cessa di appartenere all'associazione per recesso, decadenza ed esclusione, come pure gli eredi del Socio defunto, non conserva alcun diritto sul fondo comune e le quote già pagate.

Articolo 11

Patrimonio sociale o Fondo comune

Il Patrimonio sociale o Fondo comune è costituito da:

- a) dal capitale iniziale versato;
- b) dai contributi di adesione e di quelli straordinariamente deliberati con lo scopo di incrementare il patrimonio;
- c) da eventuali donazioni, lasciti e contribuzioni straordinarie di persone, società, associazioni anche pubbliche;
- d) dai risultati derivanti dalla gestione delle varietà attive;
- e) da ogni altra entrata in conto capitale che concorra ad incrementare il patrimonio sociale.

L'associato che cessa di appartenere all'associazione non conserva alcun diritto sul patrimonio sociale o fondo comune suddetto.

Alle spese occorrenti per il funzionamento dell'Associazione ivi incluso il rimborso spese ai soci che svolgeranno attività necessarie per l'attuazione dei compiti istituzionali come di ogni altra spesa, si provvederà con le contribuzioni annuali obbligatorie dei soci, con i contributi versati per i servizi utilizzati e con i proventi delle attività sociali.

Gli utili o avanzi di gestione nonché i fondi, le riserve od il Patrimonio sociale o Fondo comune non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione e la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Articolo 12

Esercizio sociale

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentun dicembre. In caso di difficoltà a effettivo impedimento il termine stabilito dall'art. 14 del presente statuto potrà essere prorogato di due mesi.

Articolo 13

Organi sociali

Sono organi dell'Associazione l'Assemblea dei Soci; il Consiglio Direttivo, il Presidente e il Collegio Sindacale.

Articolo 14

Assemblee

L'Assemblea dei Soci viene convocata dal Consiglio Direttivo quando esso lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta ad esso da almeno un decimo dei soci

La convocazione viene effettuata mediante affissione di avviso presso la sede sociale almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione e con comunicazione scritta agli iscritti. La comunicazione deve contenere la data, l'ora, il luogo, tanto della prima che della seconda convocazione e l'ordine del giorno. Può essere convocata anche fuori dalla sede sociale purché in territorio della Regione Lombardia.

Il consiglio direttivo è tenuto in ogni caso a convocare l'Assemblea per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Spetta all'Assemblea:

- la nomina dei componenti del Consiglio Direttivo su lista aperta proposta dal Consiglio Direttivo uscente;
- l'istituzione del Comitato Esecutivo di cui all'art. 16;
- la attivazione e la nomina dei componenti del Collegio Sindacale di cui all'art. 18;
- l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
- l'approvazione dei regolamenti interni;
- la determinazione degli indirizzi e dei programmi generali dell'Associazione;
- la deliberazione definitiva su eventuali ricorsi dei soci avverso l'esclusione o la mancata ammissione di cui all'art.10;
- le modifiche statutarie e lo scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o in sua assenza da un presidente eletto dall'assemblea medesima che nomina un Segretario dell'assemblea. Delle riunioni delle assemblee viene redatta documentazione controfirmata dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

Hanno diritto di voto nell'Assemblea i Soci di cui all'art.8, in regola con il pagamento delle quote sociali.

Ogni Socio ha un solo voto.

La seduta in prima convocazione è valida con la presenza della maggioranza assoluta dei Soci con diritto di voto; in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei Soci con diritto di voto presenti.

Le deliberazioni assembleari sono valide con voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti. Per modifiche allo statuto è necessario il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei votanti. Per la deliberazione inerente lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sociale è necessaria la presenza della maggioranza dei Soci e il voto favorevole dei due terzi dei presenti all'Assemblea.

Con apposito regolamento interno, l'Associazione può istituire, regolandone il funzionamento, una o più assemblee consultive articolate per province e/o per singolo prodotto o settore .

Tali assemblee, ove costituite, possono essere convocate dal Consiglio Direttivo ogni qualvolta esso intenda decidere o proporre all'assemblea generale programmi, stipule di convenzioni e contratti, istituzioni di imprese cooperative o altre iniziative o servizi che interessino particolarmente una provincia o prodotto/settore, nonché ogni volta che ne facciano richiesta motivata almeno un decimo dei soci residenti nella provincia.

L'Assemblea consultiva ha lo scopo di favorire l'informazione e la partecipazione dei Soci e di fornire elementi conoscitivi e di orientamento agli organi direttivi; il voto di essa è quindi consultivo e deve essere fedelmente riferito, nella presentazione delle relative proposte, agli organi deliberanti dell'Associazione. L'insieme delle assemblee consultive rappresentanti dei soci senza diritto di voto possono esprimere un loro rappresentante, che parteciperà come membro di diritto al Consiglio Direttivo.

Articolo 15

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di quattro e da un massimo di quattordici membri elettivi e dall'eventuale membro di diritto previsto dall'ultimo capoverso dell'art.14 . Il numero dei membri elettivi si determina durante l'Assemblea di nomina degli stessi.

Dura in carica tre anni e i suoi membri possono essere rieletti.

Il consiglio direttivo è convocato dal Presidente con la frequenza dettata dagli impegni sociali o su richiesta di almeno un terzo dei componenti. La convocazione è da farsi almeno cinque giorni antecedenti la riunione con comunicazione che deve contenere data, orario, luogo e ordine del giorno. Il Consiglio Direttivo va comunque convocato almeno quattro volte all'anno.

Al Consiglio Direttivo competono:

- la nomina del presidente, del vice-presidente, del tesoriere (che devono far parte del Consiglio stesso), del segretario (che può essere individuato anche al di fuori del Consiglio) e di altre cariche interne al consiglio;
- l'eventuale nomina di un direttore/coordinatore dell'Associazione e i suoi compiti;
- la programmazione dell'attività annuale;
- l'esecuzione delle delibere assembleari;
- il pronunciamento sulle ammissioni, i recessi, le decadenze e le esclusioni dei soci;
- la stesura dei bilanci consuntivi e preventivi e dei regolamenti;
- la delibera e l'attuazione di tutte le iniziative, gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione per quelli espressamente riservati all'assemblea dei soci dal presente statuto.

Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.

Per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole della maggioranza dei componenti. Nel caso di dimissioni, recesso, morte, assenza non giustificata per più di tre sedute consecutive di uno o più componenti del Consiglio, il Consiglio stesso potrà procedere alla sostituzione di tali componenti, che rimarranno in carica sino alla successiva assemblea, la quale provvederà alla elezione di nuovi componenti del consiglio in sostituzione di quelli decaduti ; i nuovi componenti così eletti rimarranno in carica sino alla successiva assemblea nella quale è previsto il rinnovo degli organi sociali. Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatta documentazione controfirmata dal Presidente e dal Segretario dell'Associazione. Il Presidente può invitare a partecipare, anche in

via permanente, alle riunioni del Consiglio Direttivo alcuni Soci o persone non socie particolarmente competenti in determinati settori.

Articolo 16

Comitato Esecutivo

L'Assemblea, nel corso della seduta di nomina del Consiglio Direttivo o in una riunione appositamente convocata dal Consiglio Direttivo in carica, può deliberare di istituire un Comitato Esecutivo composto dal Presidente, dal Vice-presidente e da un numero minimo di uno ad un numero massimo di tre consiglieri. I consiglieri facenti parte di tale comitato esecutivo vengono eletti dal Consiglio direttivo in carica; essi

debbono ricevere il voto favorevole dei quattro quinti dei componenti del Consiglio Direttivo presenti alla riunione di elezione.

Al comitato esecutivo possono essere delegati dal Consiglio direttivo parte dei propri poteri; per tali deliberazioni di delega è necessario il voto favorevole dei quattro quinti dei presenti alla riunione del Consiglio direttivo nel quale viene decisa la delega.

Nella delibera di delega viene stabilita la durata del Comitato Esecutivo che in ogni caso non può superare quella del Consiglio Direttivo stesso e l'ammontare economico degli impegni che il comitato esecutivo potrà assumere.

Le deleghe possono comunque riguardare solo questioni di ordinaria amministrazione e/o di particolare urgenza.

Il Comitato Esecutivo viene convocato dal Presidente ogni qualvolta ne ravveda la necessità o ne venga fatta richiesta scritta e motivata da uno dei suoi componenti. La convocazione del Comitato Esecutivo deve essere comunicata anche a tutti i componenti del Consiglio Direttivo, i quali possono partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Comitato Esecutivo. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di tutti i componenti il comitato esecutivo.

Il Comitato Esecutivo prende le proprie decisioni all'unanimità e ne riferisce alla riunione immediatamente successiva del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può revocare in qualsiasi momento la delega affidata; per tale decisione di revoca è necessario il voto favorevole della maggioranza dei componenti del consiglio direttivo.

Articolo 17

Presidente

Il Presidente è eletto dal consiglio direttivo e dura in carica tre anni. Ha la rappresentanza legale e la firma sociale.

In caso di impedimento del presidente, esso viene sostituito dal Vice-presidente; in caso di impedimento di entrambi, la firma sociale può essere delegata con deliberazione del Consiglio Direttivo ad altri membri del Consiglio stesso.

Al Presidente ed ad uno o più membri del consiglio direttivo, può il medesimo Consiglio delegare parte dei propri poteri nei limiti determinati nella deliberazione di delega; per tali deliberazioni di delega è necessario il voto favorevole di tutti i componenti del Consiglio Direttivo.

Articolo 18

Il Collegio sindacale

Il Collegio sindacale è costituito da tre membri effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non associati all'Associazione ed ha i compiti di cui all'art.2397 e seguenti del codice civile. I sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili. In via generale la loro prestazione è da considerarsi a titolo gratuito. Spetta all'Assemblea determinare il loro eventuale compenso all'atto della nomina

per l'intero periodo del loro ufficio. L'attivazione e la nomina del Collegio Sindacale è comunque facoltà dell'Assemblea .

Articolo 19
Scioglimento

In caso di scioglimento il Presidente assume le funzioni di liquidatore, a meno che l'Assemblea non decida la nomina di altri soci o estranei a tale carica. Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione, sulla cui destinazione deve pronunciarsi l'assemblea, sarà in ogni caso devoluto ad altre associazioni o enti, non a scopo di lucro, che perseguono fini analoghi o svolgano attività simili a quelle dell'Associazione o a fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 20
Clausola compromissoria

I soci sono tenuti a rimettere ogni decisione su controversie nascenti dalla interpretazione del presente Statuto e/o da rapporti con altri soci e/o con l'Associazione in relazione alle attività sociali, ad un arbitro compositore nominato su accordo fra le parti interessate alla controversia e, in caso di disaccordo, dal Pretore o Giudice di pace territorialmente competente su ricorso della parte più diligente.

L'arbitro è a tutti gli effetti mandatario delle parti, svolge il proprio incarico senza formalità di procedura, con l'obbligo di assicurare l'esercizio del diritto di contraddittorio.